

**CAPO III**  
**PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI**  
**ESERCITATE DAI LAUREATI**  
**IN CHIROPRACTICA E DAI LAUREATI**  
**IN OSTEOPATIA**

**ART. 14.**

(Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata).

1. Sono istituite le professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.

2. La denominazione di chiropratico e` equivalente a quella di laureato in chiropratica e la denominazione di osteopata e` equivalente a quella di laureato in osteopatia.

**ART. 15.**

(Ordini e albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14, ai quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

2. Possono iscriversi ai rispettivi albi istituiti ai sensi del comma 1 i laureati di cui all'articolo 14 che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle universita` degli studi, statali e non statali, di cui al comma 1 dell'articolo 16 e che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai chiropratici e dagli osteopati, in regime sia libero-professionale sia di lavoro subordinato.

4. Al fine di garantire la funzionalita` e l'economicita` della gestione dell'ordine e in relazione al numero degli iscritti, puo` essere istituito un unico ordine professionale per le professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14, prevedendo al suo interno specifici albi per le singole professioni e garantendo l'autonomia dell'azione disciplinare nell'ambito di ciascun albo.

**ART. 16.**

(Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. Le universita` degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformita` alla normativa vigente in materia di studi di livello universitario, corsi per il rilascio del diploma di laurea specialistica nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14, previo parere obbligatorio della commissione per la formazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera a). L'attivitativa formativa prevista dai predetti corsi puo` svolgersi anche presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati. Le universita` degli studi rilasciano i diplomi di laurea magistrale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e` istituita la commissione per la formazione per ognuno degli indirizzi di cui all'articolo 14, che svolge i compiti di cui all'articolo 17.

3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 e` formata da diciassette membri nominati con decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed e` composta da:

- a) un rappresentante del Ministero dell'universita` e della ricerca, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della salute;
- c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) un membro designato dall'Ordine professionale dei chiropratici;
- e) un membro designato dall'Ordine professionale degli osteopati;
- f) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
- g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- h) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della salute, sentita la CRUI;
- i) sei membri designati d'intesa dalle associazioni e dalle societa` scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali, per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 14.

4. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 3 sono membri permanenti della commissione per la formazione di cui al comma 2, per ognuno dei quali sono anche nominati membri supplenti; i membri di cui alla lettera i) del medesimo comma 3 sono nominati per ogni professione sanitaria di cui all'articolo 14 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.

5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'universita` e della ricerca con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

6. L'attivit` e il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

#### **ART. 17.**

(Compiti della commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 16, stabilisce:

- a) i principi generali per la definizione dei codici deontologici delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14;
- b) sulla base dei principi previsti dal comma 2, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonche` i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16;
- c) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16, nonche` le modalita` di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera d) del presente comma; possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
- d) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;
- e) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.

2. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, si attiene ai seguenti principi:

- a) i corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16 devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una tesi di laurea;
- b) la durata dei corsi di laurea non deve essere inferiore a cinque anni accademici, con un biennio in comune con la facoltà di medicina e chirurgia, per un numero di ore complessivo non inferiore al conseguimento di trecento crediti formativi;
- c) le università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale di insegnamento;
- d) i diplomi di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14 sono rilasciati solo al termine dell'iter completo di formazione;
- e) per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16 è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equiparato.

3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16, nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, tiene conto degli standard educativi riconosciuti dalle associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati.

4. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio per l'istituzione dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 16;
- b) esprime parere obbligatorio per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
- c) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per l'inserimento delle materie di insegnamento dei corsi di laurea, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 5;
- d) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per l'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento, nonché per il ricorso, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;
- e) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), per le professioni sanitarie non convenzionali, anche in relazione alla necessità di sostenere o meno l'esame di abilitazione necessario ai fini dell'iscrizione ai rispettivi ordini e albi professionali.

5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

#### **ART. 18.**

(Profili e competenze professionali dei laureati in chiropratica e dei laureati in osteopatia).

1. I chiropratici svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività diretta alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia dei disturbi funzionali, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico attraverso tecniche specifiche di manipolazione articolare, di aggiustamento e di supporto meccanico, fisico, energetico e nutrizionale. La chiropratica prevede la possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale.

2. Gli osteopati svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività di prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi funzionali e delle patologie dolorose del sistema neuro-muscolo-scheletrico. L'intervento terapeutico prevede approcci manuali sul sistema neuro-muscolo-scheletrico, attraverso specifiche tecniche di manipolazioni articolari, mobilizzazioni, trazioni manuali e interventi sui tessuti molli, nonché tecniche dolci di inibizione e di mobilizzazione del sistema viscerale e cranio-sacrale, unitamente a esercizi terapeutici, di educazione e di prevenzione della salute mediante un approccio energetico e nutrizionale. L'osteopatia

prevede la possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale.

3. I chiropratici e gli osteopati assistono il paziente nell'ambito delle proprie competenze e si astengono dalla prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche o dal praticare interventi di tipo chirurgico, indirizzando il paziente, ove necessario, ad altre figure sanitarie competenti con un approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare.

#### ART. 19.

(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia e che nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei sei anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al diploma di laurea di cui agli articoli 14 e 16. Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute, ai sensi del comma 5, previo parere obbligatorio della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente. I soggetti che hanno ottenuto l'equipollenza al diploma di laurea del titolo di studio conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi al rispettivo Ordine professionale; coloro che conseguono il titolo di studio in Italia dopo tale data devono comunque sostenere l'esame di abilitazione per l'iscrizione al rispettivo Ordine e albo professionali, ai sensi dell'articolo 15.

2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali, ai sensi del comma 1.

3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17, svolge i seguenti compiti:

- a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1;
- b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;
- c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
- d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università degli studi, statali e non statali, o presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
- e) esprime parere obbligatorio alla Commissione permanente, in merito al riconoscimento del diploma di laurea ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera o).

4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;
- c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) un membro designato dall'Ordine dei chiropratici di cui all'articolo 15;
- e) un membro designato dall'Ordine degli osteopati di cui all'articolo 15;
- f) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della salute, sentita la CRUI;
- g) tre membri designati d'intesa dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali per ognuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 14.

5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.

6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica otto anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

8. La commissione di cui al comma 2 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.